



La visita *ante mortem* e l'ispezione *post mortem* nel Regolamento UE n. 625/2017 sui controlli ufficiali e l'adozione della legislazione terziaria - Commenti

Maurizio Ferri
gbnltf@tin.it

Vice-presidente UEVH
Chair FVE Food Safety&Quality Working Group

Il nuovo Regolamento UE n. 625/2017 sui controlli ufficiali (Il Regolamento)¹ e in particolare l'art.18, che stabilisce compiti e responsabilità del veterinario ufficiale e degli assistenti specializzati ufficiali (ASU) ("*auxiliaries*") per i controlli sugli alimenti di origine animale, sono stati oggetto di discussione nel corso delle recenti assemblee UEVH e FVE, tenutesi a Tallin, Estonia dal 18 al 20 Giugno 2017.

Il SIVeMP, delegato presso UEVH, ha partecipato ai lavori ed in accordo ai compiti assegnati dalla FVE al Gruppo di lavoro Food Safety&Quality, ha contribuito alla stesura della bozza di documento di orientamento della FVE sull'art. 18, che verrà ufficializzato e trasmesso alla Commissione in occasione di un incontro previsto per il 5 settembre prossimo. La FVE, insieme ad altre organizzazioni, è membro dell'*Advisory group on the food chain and animal and plant health* gestita dalla Commissione e partecipa al processo di consultazione degli *stakeholder* per l'adozione della legislazione terziaria (atti delegati e di esecuzione).

Come già sottolineato [in un recente contributo pubblicato su questo sito](#), il principio che ha orientato la discussione all'interno della FVE durante l'iter di approvazione del Regolamento, e che verrà ribadito con il prossimo documento di posizione ufficiale, è il riconoscimento e mantenimento del **ruolo "esclusivo" del veterinario ufficiale** per le attività ispettive svolte nei macelli ed impianti di lavorazione carni, e in particolar modo per la definizione delle modalità di esecuzione della visita ante mortem e ispezione post mortem e di supervisione generale delle attività, compresa la gestione delle non conformità.

In questo contesto, la visita ante mortem assegnata in modo esclusivo al veterinario ufficiale, in ragione del significato epidemiologico e delle competenze clinico-specialistiche e professionali richiesti dalla normativa, continua ad essere un presidio strategico fondamentale per la salute pubblica, non trasferibile ad altre figure tecniche di supporto nell'ambito del regime di delega introdotto dal Regolamento. Ciò detto,

¹ Regolamento UE n. 625/2017 relativo ai "*controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*". GUUE, L 95/1



non si può non riconoscere, come negli ultimi anni il settore della produzione delle carni, e degli alimenti di origine animale in generale, inserito in un più ampio contesto economico e di commercio globale, è andato incontro a cambiamenti radicali nell'impostazione logistica e organizzativa dei cicli di produzione, in virtù anche di nuovi requisiti richiesti dal mercato e dell'implementazione di sistemi volontari di qualità, in un concetto di filiera sempre più integrata (*the landscape*). Tutto ciò pone inevitabilmente un problema di risposta e adattamento dei livelli organizzativi e prestazionali dei servizi veterinari pubblici, al netto delle problematiche di ricambio del personale e di sottofinanziamento della spesa sanitaria con pesanti ricadute sull'espletamento dei livelli essenziali di assistenza. Se da una parte la competenza professionale dei veterinari ufficiali per i controlli sugli alimenti di origine animale e il ruolo forte quale responsabili del giudizio finale sul destino delle carni, deve continuare a costituire il *core business* dei sistemi di controllo, dall'altra, e ciò si evince da una prima lettura del Regolamento, specie nelle parti in cui viene più volte sottolineato il ricorso agli ASU, ci si può attendere in futuro di dipendere maggiormente dalla competenza di tecnici (vedi esperienza in Nuova Zelanda e Australia), per i quali dovremmo richiedere altrettanto rigorosa competenza professionale e controllo di qualità.

Un aspetto che merita un'analisi più attenta nel Regolamento è il testo contenuto del considerando 44, dove si stabilisce che al fine di assicurare un livello elevato di protezione della sanità umana, animale e vegetale, nonché del benessere degli animali, gli Stati membri hanno la facoltà di individuare il personale più adatto (quali i veterinari ufficiali, i responsabili fitosanitari ufficiali o ad altre persone specificamente designate) ad eseguire i controlli sulla filiera agro-alimentare. Ciò che non si può condividere è la parte in cui si accenna alla possibilità per gli Stati membri di ricorrere in alternativa "anche" ai veterinari, se le competenze specifiche sono necessarie a garantire il buon esito dei controlli ufficiali su "pollame e lagomorfi". Per le ragioni sopraesposte, l'utilizzo dei veterinari deve continuare a costituire invece la regola per questo tipo di controllo, affidando agli ASU, laddove impiegati, un'attività di supporto soggetta a sorveglianza da parte del veterinario ufficiale. Occorrerà dunque monitorare il processo di adozione della legislazione terziaria per l'art. 18 e ribadire le competenze esclusive ed il ruolo centrale del veterinario ufficiale.

1. L'art.18

L'art. 18 detta le "norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano" (*specific rules on official controls and for action taken by the competent authorities in relation to the production of products of animal origin intended for human consumption*). Le lettere da a) a d) del punto 2, definiscono le diverse tipologie di controlli ufficiali svolti dal veterinario ufficiale (e relativa delega all'ASU con la presenza fisica del veterinario ufficiale, o in sua assenza, se sussistono



garanzie sufficienti) in relazione alla produzione delle carni nei macelli e impianti carni (es. ispezione *ante-mortem* compresa quella per pollame e lagomorfi; ispezione *post mortem*, altri controlli ufficiali presso i macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina).

Relativamente alle norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ispettivi nei macelli e stabilimenti, l'art. 18 nei punti 7 e 8 rimanda agli atti delegati e atti di esecuzione ("legislazione terziaria") che la Commissione dovrà adottare secondo un cronoprogramma già definito.

Nella tabelle seguenti vengono richiamati i criteri, condizioni, prescrizioni tecniche e requisiti specifici che dovranno essere definiti dagli atti delegati e atti di esecuzione. Per quest'ultimi, il cui scopo è di stabilire le modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali nei Paesi membri (es. frequenza minima dei controlli sulla base dei rischi), la Commissione si avvarrà del Comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi in rappresentanza degli Stati membri (*Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed*).

Art. 18, punto 7- Atti delegati

a	criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando in taluni macelli l'ispezione <i>ante mortem</i> può essere effettuata sotto la supervisione o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente
b	criteri e condizioni per determinare, relativamente a pollame e lagomorfi, quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l'esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione alle ispezioni <i>ante mortem</i> di cui al paragrafo 2, lettera b);
c	criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando l'ispezione <i>ante mortem</i> può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza;
d	criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l'ispezione <i>ante mortem</i> può essere effettuata presso l'azienda di provenienza.
e	criteri e condizioni per determinare quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l'esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione all'ispezione <i>post mortem</i> e alle attività di audit di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).
f	in caso di macellazione d'urgenza, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera c), quando l'ispezione <i>post mortem</i> deve essere effettuata dal veterinario ufficiale.
i	criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera d), quando i controlli ufficiali presso i laboratori di sezionamento possono essere effettuati da personale designato dalle autorità competenti a tale scopo e adeguatamente formato.
j	prescrizioni minime specifiche per il personale delle autorità competenti e per il veterinario ufficiale e l'assistente ufficiale volte ad assicurare l'esecuzione adeguata dei loro compiti di cui al presente articolo, comprese prescrizioni minime in materia di formazione.
k	adeguate prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello che fornisce assistenza nell'esecuzione di compiti connessi ai controlli attività ufficiali ai sensi del paragrafo 3.



Art. 18, punto 8- Atti di esecuzione

a	requisiti specifici per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi esistenti in relazione a ciascun prodotto di origine animale e ai diversi processi a cui è sottoposto, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per riconoscere in modo uniforme i pericoli e i rischi riconosciuti che i prodotti di origine animale potrebbero comportare.
d	le modalità pratiche di ispezione <i>ante mortem</i> e <i>post mortem</i> di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprese le prescrizioni uniformi necessarie per assicurare che sussistano garanzie sufficienti nei casi in cui i controlli ufficiali sono effettuati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.
e	le prescrizioni tecniche del bollo sanitario e le modalità pratiche di applicazione.
f	prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su latte crudo, prodotti a base di latte e prodotti della pesca, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che tali prodotti potrebbero comportare.

I *core principles* dell'attività ispettiva del veterinario ufficiale che verranno ribaditi nei prossimi incontri con la Commissione, possono essere così riassunti:

- i controlli ufficiali eseguiti in relazione alla produzione di prodotti di origine animale devono essere effettuati dalle autorità competenti (veterinari ufficiali e ASU);
- l'ispezione *ante mortem* (esame, diagnosi e azioni correlate) e l'attività di audit (Buone pratiche di igiene e HACCP) devono rimanere una competenza esclusiva del veterinario ufficiale;
- l'ispezione *post mortem* deve essere effettuata dai veterinari ufficiali o dagli ASU che possono operare solo sotto la supervisione del veterinario ufficiale.

Riguardo ai rischi di eccessiva delega (*task shifting*) di alcuni compiti del veterinario ufficiale all'ASU, che possono emergere da una prima lettura dell'art. 18, c'è da osservare come il punto 5, prevedendo un sistema di check-and-balance, stabilisce che il veterinario ufficiale rimane l'unico responsabile delle decisioni adottate a seguito dei suddetti controlli ufficiali.

Per agevolare la comprensione delle osservazioni e commenti all'art. 18, contenuti nel presente documento, risultato della discussione svolta ad oggi in seno al FS&Q WG della FVE, con le seguenti tabelle vengono forniti: nella colonna a sinistra il testo legislativo del paragrafo 2 dell'art. 18, e in quella di destra il testo dei paragrafi 7 e 8 relativi alle disposizioni (condizioni e criteri per l'implementazione) da stabilire con successivi atti delegati e di esecuzione.



2. La visita ante-mortem delle specie a carne rossa al macello

Testo regolamento UE n. 625/2017	Legislazione terziaria
<i>Art 18 par 2, lettera a)</i>	
l'ispezione <i>ante mortem</i> effettuata presso il macello da parte di un veterinario ufficiale che, nella <i>preselezione</i> degli animali, può essere assistito da assistenti ufficiali formati a tale scopo;	
<i>Art 18 par 2 lettera b)</i>	<i>Art. 18 para 7 lettera b)</i>
in deroga alla lettera a), per quanto riguarda pollame e lagomorfi, l'ispezione <i>ante mortem</i> effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;	criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando in taluni macelli l'ispezione <i>ante mortem</i> può essere effettuata sotto la supervisione o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;

Si ritiene che le disposizioni previste dal Regolamento CE n. 854/2004 per la visita ante mortem effettuata dai veterinari ufficiali, possano essere riconfermate. I veterinari ufficiali per la loro formazione, qualifica professionale e competenza clinica acquisita con l'esperienza pratica, sono gli unici in grado di eseguire la visita ante mortem, anche se possono richiedere l'assistenza degli ASU.

Per quanto riguarda la pre-selezione degli animali (art. 18 par 2, lettera a), gli atti delegati dovranno specificarne le condizioni e chiarirne l'ambito fornendo esempi pratici. E' anche vero che è pratica comune in alcuni Stati membri dell'UE la pre-selezione svolta dagli ASU al fine di individuare anomalie su gruppi numerosi di animali al macello, i quali vengono successivamente isolati e visitati dal veterinario ufficiale, anche per le misure di follow-up relative a malattie esotiche, malattie transfrontaliere e altre malattie soggette a notifica ufficiale.

Con riferimento all'art. 18 par 7, lettera b, (criteri e condizioni per la visita ante mortem eseguita in taluni macelli sotto la supervisione o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale), la legislazione terziaria dovrà definire meglio il termine "taluni macelli", partendo dalle definizioni contenute nel Regolamento CE n. 854/2004 (Allegato I, sezione III, capitolo 2, Punto. 2), ed eventualmente estendendole.

Così come per il pollame e lagomorfi, la visita ante mortem delle altre specie animali (suino domestico, selvaggina d'allevamento?) deve rimanere un compito del veterinario ufficiale, ma è possibile che le stessa possa essere svolta dagli ASU sotto la supervisione del veterinario ufficiale, solo quando vengono soddisfatte le seguenti pre-condizioni:

- l'attività dell'ASU al macello è limitata ai controlli su: benessere degli animali, identificazione degli animali e certificato sanitario;
- il lavoro degli ASU viene regolarmente monitorato e documentato dal veterinario ufficiale, secondo criteri stabiliti nelle procedure operative standard.



Mentre invece, se la stessa viene condotta sotto la responsabilità del veterinario ufficiale (sua assenza nel macello), la condizione deve essere che gli animali siano stati già sottoposti ad una iniziale visita ante-mortem dal veterinario presso l'azienda di provenienza (come per il pollame e i lagomorfi); e che l'attività dell'ASU al macello, soggetta a continuo controllo da parte del veterinario ufficiale sia è limitata ai controlli su benessere degli animali, identificazione degli animali e certificato sanitario.

Per le deroghe da applicare a "taluni macelli", gli atti delegati dovranno definirne criteri e condizioni che potrebbero includere:

- la classificazione dei rischi dei macelli come risultato dell'analisi del rischio condotta dall'autorità competente, in cui vengono presi in considerazione i risultati dei controlli precedenti;
- la valutazione dell'ICA per le garanzie di sanità animale;
- le prestazioni dell'ASU, il cui lavoro deve essere costantemente verificato e documentato dal veterinario ufficiale.

Su questi aspetti, come è stato più volte suggerito dalla FVE, per garantire un maggiore coerenza con la legislazione attuale, si ritiene necessaria la ri-adozione nell'atto delegato della lettera a), punto 2, Sezione III, Allegato I del Regolamento CE n. 854/2004.²

Ciò detto, nell'ottica di una revisione e modernizzazione *scientifically-based* e *epidemiologically-oriented* (es. EFSA), delle procedure ispettive basate sui pericoli biologici e chimici e sui rischi associati di processo e prodotto, e tenuto conto degli sviluppi sociali ed economici che hanno modificato il settore della macellazione, con la costruzione di macelli tecnologicamente avanzati in grado di effettuare l'abbattimento di un numero sempre più elevato di capi/ora, e che pongono una questione di maggiore flessibilità, appare sensato il ricorso al cosiddetto *task shifting* "condizionale" di alcune attività ispettive affidate a figure tecniche (ma sempre sotto la responsabilità o la supervisione del veterinario ufficiale). Questo approccio, già utilizzato in Paesi quali la Francia, Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi, è coerente con lo standard internazionale stabilito dal codice di sicurezza animale dell'OIE.³

² Il Regolamento CE n. 854/2004 recita: "Tuttavia, l'autorità competente può adeguare questo approccio in taluni macelli o stabilimenti di lavorazione della selvaggina individuati sulla base di un'analisi del rischio e conformemente ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, laddove esistenti. In tali casi: a) non occorre che il veterinario ufficiale presenzi all'ispezione ante mortem nel macello se: i) un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato ha effettuato l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza, ha verificato le informazioni sulla catena alimentare e ha comunicato i risultati della verifica all'assistente specializzato ufficiale del macello.

³ *Terrestrial code*, 2010, capitolo 6- Il ruolo del servizio veterinario nella sicurezza alimentare, articolo 6.1.1).



3. La visita ante-mortem di pollame e lagomorfi

Testo regolamento UE n. 625/2017	Legislazione terziaria
<i>Art 18 comma 2, lettera b)</i>	<i>Art. 18 comma 7, lettera b)</i>
in deroga alla lettera a), per quanto riguarda pollame e lagomorfi, l'ispezione <i>ante mortem</i> effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti , sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;	criteri e condizioni per determinare, relativamente a pollame e lagomorfi, quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l'esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione alle ispezioni <i>ante mortem</i> di cui al paragrafo 2, lettera b);

Gli atti delegati dovranno definire il termine "garanzie sufficienti", e in particolare specificare i criteri (es. requisiti di competenza dell'ASU e il monitoraggio della loro prestazione) e le condizioni (es. le prestazioni dell'impianto, i risultati relativi ai controlli già eseguiti sugli animali inviati al macello) necessari per le garanzie di sanità pubblica. Come specificato nell'art. 18, comma 5, del Regolamento "*Il veterinario ufficiale rimane responsabile delle decisioni adottate in seguito ai controlli ufficiali di cui ai paragrafi 2 e 4, anche se assegna l'esecuzione di un compito all'assistente ufficiale*". Per il pollame e i lagomorfi, la visita ante mortem può essere effettuata dall'ASU sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, a condizione che sia stata effettuata una prima visita ante mortem presso l'azienda di provenienza.

Uno dei punti chiave da considerare nell'ottica di una maggiore flessibilità dei compiti ispettivi, è il documento di informazione sulla catena alimentare (ICA) stabilito nella Sezione III, Allegato II del Regolamento CE n. 853/2004.

L'ICA è uno strumento fondamentale se correttamente implementato, in grado di fornire informazioni relative all'allevamento e di collegare i risultati delle ispezioni post mortem e visita ante mortem svolte dal veterinario ufficiale, alle aziende di provenienza degli animali.

In questo caso, si può ritenere che il termine "sufficienti" possa essere correlato all'affidabilità degli operatori nel fornire informazioni attendibili e significative attraverso l'ICA, includendo anche i risultati dell'ispezione al macello (Allegato I, Sezione II, Capo I del Regolamento CE N. 854/2002).



4. La visita ante mortem delle specie a carne rossa al di fuori del macello (macellazione di emergenza)

Testo regolamento UE n.	Legislazione terziaria
625/2017 <i>Art 18 comma 2, lettera a)</i>	<i>Art. 18 comma 7, lettera c)</i>
l'ispezione ante mortem effettuata presso il macello da parte di un veterinario ufficiale che, nella preselezione degli animali, può essere assistito da assistenti ufficiali formati a tale scopo;	criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando l'ispezione ante mortem può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza;

In relazione alla visita ante mortem svolta al di fuori del macello (in allevamento), si suggerisce il mantenimento dei requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 854/2004, che nell'Allegato I, Capo II, lettera B, punto 4 prevede che: *"in caso di macellazione d'emergenza fuori dal macello e nel caso di selvaggina cacciata, il veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento di manipolazione della selvaggina esamina la dichiarazione di accompagnamento della carcassa dell'animale rilasciata rispettivamente dal veterinario o dalla persona formata in conformità del Regolamento CE n. 853/2004"*.

Oltre al veterinario ufficiale, anche il veterinario d'azienda è autorizzato a eseguire la visita ante mortem. In quest'ultimo caso, gli atti delegati dovranno definire i criteri e le condizioni dei controlli effettuati dal veterinario ufficiale presso il macello al fine di verificare la dichiarazione firmata dal veterinario dell'azienda che attesta il risultato della visita ante mortem (come previsto nell'Allegato III, Capo VI, Paragrafo 6 del Regolamento CE n. 853/2004).



5. La visita ante mortem delle specie a carne rossa nell'allevamento di provenienza

Testo regolamento UE n. 625/2017	Legislazione terziaria
Art 18 par 2 lettera a) e b)	Art. 18 par 7 lettera d)
<p>a) l'ispezione <i>ante mortem</i> effettuata presso il macello da parte di un veterinario ufficiale che, nella <i>preselezione</i> degli animali, può essere assistito da assistenti ufficiali formati a tale scopo;</p> <p>b) in deroga alla lettera a), per quanto riguarda pollame e lagomorfi, l'ispezione <i>ante mortem</i> effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;</p>	<p>(d) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l'ispezione <i>ante mortem</i> può essere effettuata presso l'azienda di provenienza;</p>

Per la visita ante mortem delle specie a carne rossa nell'allevamento di provenienza, si ritiene debbano essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- un veterinario ufficiale o un veterinario d'azienda designato deve effettuare la visita ante mortem in azienda;
- il compito dell'ASU presso il macello è limitato alla verifica del benessere degli animali, identificazione degli animali e certificato sanitario;
- in quest'ultimo caso l'attività dell'ASU deve essere regolarmente monitorata e le evidenze raccolte documentate dal veterinario ufficiale secondo criteri stabiliti nelle procedure operative standard.

6. L'ispezione post mortem e le attività di audit

Testo regolamento UE n. 625/2017	Legislazione terziaria
Art 18 par 2 lettera c) e d)	Art. 18 par 7 lettera e)
<p>c) l'ispezione <i>post mortem</i> effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;</p> <p>d) gli altri controlli ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina effettuati da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per verificare la conformità a quanto prescritto in materia di:</p>	<p>e) criteri e condizioni per determinare quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l'esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione all'ispezione <i>post mortem</i> e alle attività di audit di cui al paragrafo 2, lettere c) e d);</p>



Per quanto riguarda le "garanzie", gli atti delegati dovranno meglio definire il termine "sufficienti". Come già osservato, e in accordo alla posizione della FVE, le "garanzie sufficienti" possono essere riferite a:

- sistema delle informazioni raccolte con l'ICA, laddove correttamente implementato e affidabile e regolare verifica da parte del veterinario ufficiale;
- risultati della visita ante mortem e ispezione post mortem; programmi di sanità animale negli allevamenti;
- formazione degli ASU.

Inoltre per la deroga concessa a macelli ufficialmente designati, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento deve soddisfare requisiti specifici in accordo con i risultati dell'analisi dei rischi effettuata dai servizi veterinari (gli atti delegati dovranno definire queste condizioni);
- il veterinario ufficiale deve visitare il macello con frequenza giornaliera, per controllare e verificare che l'ASU abbia effettuato l'ispezione post mortem in modo adeguato ed in accordo alle procedure operative standard, inclusa la verifica ispettiva di carni che presentano anomalie o ritenute non sicure (condizione già prevista dall'Allegato I, Sezione III, capo 2 del Regolamento CE n. 854/2004);
- il lavoro e gli esiti ispettivi (*performance*) dell'ASU sono regolarmente sorvegliati dal veterinario ufficiale.

Per l'attività di audit presso il macello, stabilimenti di lavorazione e centri di lavorazione della selvaggina, l'ASU può essere coinvolto solo nella verifica di alcuni componenti del sistema di gestione per la sicurezza alimentare, mentre spetta al veterinario ufficiale la verifica dell'intero sistema.

7. L'ispezione post mortem in caso di macellazione d'urgenza

Testo regolamento UE n. 625/2017	Legislazione terziaria
Art 18 par 2 lettera c)	Art. 18 par 7 lettera f)
c) l'ispezione <i>post mortem</i> effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;	f) in caso di macellazione d'urgenza, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera c), quando l'ispezione <i>post mortem</i> deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;



In relazione all'ispezione post mortem di animali in macellazione ordinaria, il veterinario ufficiale può delegare questo compito agli ASU, le cui attività ed esiti ispettivi (*performance*) devono essere soggetti a verifiche regolari. Il principio di flessibilità (*task shifting*) non deve invece applicarsi all'ispezione delle carcasse di animali macellati d'urgenza, che a causa dei rischi potenziali di sanità pubblica e di salute e benessere degli animali, richiedono una verifica diretta veterinario e la predisposizione di ulteriori esami, come la palpazione e l'incisione di parti della carcassa e delle frattaglie, e prove di laboratorio. Gli atti delegati dovranno mantenere i relativi requisiti stabiliti da: Capitolo VI, Allegato III, Sezione I del Regolamento CE n. 853/2004 e dell'Allegato I, Sezione I, Capitolo II, Punto D, e Sezione III, Capo I, Punto 3 del Regolamento CE n. 854/2004.

8. I controlli ufficiali negli impianti di sezionamento

Testo regolamento UE n. 625/2017	Legislazione terziaria
Art 18 par 2 lettera d)	Art. 18 par 7 lettera i)
d) gli altri controlli ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina effettuati da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per verificare la conformità a quanto prescritto in materia di:....	i) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera d), quando i controlli ufficiali presso i laboratori di sezionamento possono essere effettuati da personale designato dalle autorità competenti a tale scopo e adeguatamente formato;

Le attività ispettive negli impianti di sezionamento vengono normalmente condotte dal veterinario ufficiale. Se l'autorità competente di uno Stato membro decide di delegare questo compito all'ASU o "altro personale designato", i criteri dovranno definire i requisiti minimi di qualificazione professionale e formazione continua e le condizioni di assenza di conflitto di interessi, in modo tale da garantire che tale personale agisca in modo indipendente e sia costantemente controllato dall'autorità competente. Il veterinario ufficiale rimane responsabile delle decisioni adottate in seguito ai controlli ufficiali e mantiene il ruolo di supervisore di tutte le attività derogate.



9. I requisiti minimi di formazione per il personale delle autorità competenti e per il veterinario ufficiale ed ASU.

Testo regolamento UE n. 625/2017	Legislazione terziaria
	Art. 18 par 7 lettera j)
	j) prescrizioni minime specifiche per il personale delle autorità competenti e per il veterinario ufficiale e l'assistente ufficiale volte ad assicurare l'esecuzione adeguata dei loro compiti di cui al presente articolo, comprese prescrizioni minime in materia di formazione;

Se consideriamo che il personale designato svolge funzioni analoghe a quello dell'ASU, gli atti delegati dovrebbe definire i requisiti minimi di formazione similmente a quelli richiesti per gli ASU dal Regolamento CE n. 854/2004. Parimenti dovrebbero chiarire se "il personale designato dalle autorità competenti" è assimilabile agli ASU.

10. I requisiti minimi di formazione per il personale del macello

Testo regolamento UE n. 625/2017	Legislazione terziaria
Art 18 par 3	Art. 18 par 7 lettera k)
	k) adeguate prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello che fornisce assistenza nell'esecuzione di compiti connessi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali ai sensi del paragrafo 3.

Sulla base dell'analisi dei rischi effettuata dall'autorità competente, il Regolamento CE n. 854/2004 consente al personale del macello di assistere il veterinario ufficiale nei macelli di pollame e lagomorfi. La nuova disposizione del Regolamento estende il campo di applicazione ad altre specie. Appare dunque necessario definire per questo personale compiti specifici, verosimilmente limitati alle attività di campionamento per esami di laboratorio, da svolgere in accordo alle istruzioni fornite dal veterinario ufficiale/ASU e sotto la supervisione del veterinario ufficiale.



11. La frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali

Testo regolamento UE n. 625/2017	Legislazione terziaria
	Art. 18 par 8 lettera a)
	(a) requisiti specifici per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali , tenendo conto degli specifici pericoli e rischi esistenti in relazione a ciascun prodotto di origine animale e ai diversi processi a cui è sottoposto, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per riconoscere in modo uniforme i pericoli e i rischi riconosciuti che i prodotti di origine animale potrebbero comportare;

Nell'ottica di scambi commerciali leali tra paesi membri, è condivisibile l'obiettivo di avere requisiti uniformi per i controlli ufficiali (audit di HACCP/PRP, ispezione, test di laboratorio ecc.).

Diversamente, riguardo alla frequenza dei controlli ufficiali, bisogna riconoscere come, a causa dell'ampio ventaglio di pericoli biologici e chimici per la sicurezza alimentare in continua evoluzione e dei rischi relativi associati ai prodotti alimentari e ai processi di trasformazione utilizzati dalle imprese alimentari dell'UE, l'impostazione di una frequenza minima potrebbe apparire problematica e non coerente con il livello di rischio esistente accertato da un determinato paese membro.

Ad ogni modo, si riconferma il requisito che tale frequenza debba tenere conto della classificazione dei rischi degli allevamenti che inviano animali al macello e dei macelli e dei laboratori di sezionamento/preparazione carni; dei risultati dei controlli effettuati compresi gli audit dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare e benessere degli animali (le regole e i criteri sono già stabiliti dai regolamenti CE n. 882 e 854/2004).

Riguardo invece ai metodi ispettivi post mortem delle diverse specie, si ritiene che debbano essere mantenuti i requisiti stabiliti dall'Allegato I del Regolamento CE n. 854/2004.

Considerazioni finali

I pericoli potenziali (microbiologici e chimici) relativi alla sicurezza alimentare possono sostanziarsi in rischi per il consumatore nei diversi passaggi della filiera alimentare, dalla produzione primaria al consumo. Il veterinario ufficiale che opera al macello, ma anche in allevamento e che presidia l'intera filiera, compresa l'importazione di prodotti ed animali, attraverso la sua formazione continua e l'esperienza acquisita nell'esecuzione di controlli ufficiali, svolge un ruolo chiave per la società, fungendo da garante della sanità pubblica, comprensiva del benessere degli animali e della sicurezza della produzione di alimenti di origine animale e dell'ambiente. I



consumatori in molte occasioni hanno espresso la loro fiducia nel lavoro dei veterinari pubblici, riconoscendo loro un ruolo essenziale per la tutela della salute pubblica attraverso le attività di prevenzione e controllo delle zoonosi alimentari, anche quando gli animali non manifestano sintomi clinici.

Dunque il ruolo del veterinario ufficiale, riconosciuto a livello internazionale (es. OIE), costituisce un bene pubblico in virtù di prestazioni mirate alla tutela della sanità pubblica, della salute degli animali e del benessere degli animali. Il fatto che il primo caso di afta epizootica nei suini nel Regno Unito durante l'epidemia del 2001, fosse stato rilevato proprio in un macello, dimostra chiaramente la rilevanza del ruolo del veterinario ufficiale.

La Commissione nel processo di adozione della legislazione terziaria e nell'ambito della consultazione con gli Stati membri, deve partire da questo assunto, ribadire il significato sociale delle attività svolte dai servizi veterinari e pur richiamando il nuovo contesto economico e produttivo del settore delle carni, e il principio di flessibilità, mantenere l'attuale assetto con presenza del veterinario ufficiale in qualità di responsabile.

Il veterinario ufficiale, coerentemente con la sua *mission* deve continuare a svolgere la funzione di *leadership* e di supervisore dei controlli negli allevamenti, nei macelli e stabilimenti carni con particolare riguardo alle attività ispettive ante mortem e post-mortem, all'identificazione e gestione di non conformità e alla verifica dell'ICA.